



Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr)

Modifica del 15 settembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sulla formazione professionale è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 28a Commissione federale per le scuole specializzate superiori

¹ Viene istituita la Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

² Nella Commissione sono rappresentati le organizzazioni di settore, gli operatori della formazione, i Cantoni e la Confederazione.

³ La SEFRI assume la segreteria della Commissione.

⁴ La Commissione fornisce consulenza alla SEFRI in materia di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

Art. 36 cpv. 3

³ Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell'organo responsabile della procedura di qualificazione e da un membro della Direzione della SEFRI.

¹ RS 412.101

Art. 38 rubrica e cpv. 1

Elenco dei titoli e delle professioni

(art. 19 cpv. 2 lett. e, art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 3 LFPr)

¹ La SEFRI pubblica un elenco in forma elettronica²:

- a. dei titoli protetti della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore nelle tre lingue ufficiali della Confederazione; può anche aggiungere una denominazione inglese se questa è univoca a livello internazionale;
- b. dei partner della formazione professionale associati ai rispettivi titoli protetti.

Art. 61 rubrica e lett. c

Ripartizione della quota della Confederazione

(art. 52 LFPr)

La quota della Confederazione è suddivisa nel modo seguente:

- c. contributi ai sensi degli articoli 56 e 56a LFPr;

*Titolo prima dell'art. 63***Sezione 3:****Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità nonché per prestazioni particolari di interesse pubblico***Art. 63 rubrica*

Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità

(art. 4 e 54 LFPr)

*Titolo prima dell'art. 65***Sezione 4:****Contributi per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori, nonché per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori***Titolo prima dell'art. 66***Sezione 5: Procedura di concessione dei contributi***Art. 66 rubrica**Abrogato*² www.bvz.admin.ch

*Titolo prima dell'art. 66a***Sezione 6:****Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione**

(art. 56a e 56b LFPPr)

Art. 66a Domande di contributi e momento di presentazione

¹ Le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori possono presentare una domanda di contributi federali alla SEFRI.

² Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

³ Se le condizioni di cui all'articolo 66e sono soddisfatte, può essere presentata una domanda di pagamento di contributi parziali prima che venga sostenuto l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore.

Art. 66b Domanda presentata dopo il sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore

La domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore comprende:

- a. i dati relativi al richiedente;
- b. le fatture, rilasciate dall'operatore del corso di preparazione, che attestano i costi del corso che devono essere pagati dal richiedente;
- c. la ricevuta, rilasciata dall'operatore del corso di preparazione, che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente;
- d. la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

Art. 66c Requisiti per l'accesso ai contributi dopo il sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore

¹ La SEFRI versa contributi se:

- a. al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;
- b. il corso di preparazione seguito:
 1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all'articolo 66g nell'anno in cui è iniziato, e
 2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore;

- c. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi;
- d. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall'operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte dello stesso richiedente dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un'altra domanda;
- e. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
- f. la domanda viene presentata entro due anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

² La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.

Art. 66d Domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore

¹ La domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore comprende:

- a. i dati relativi al richiedente;
- b. un impegno scritto nei confronti della SEFRI a:
 - 1. sostenere l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore in questione, e
 - 2. presentare al massimo entro cinque anni dalla prima domanda la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore;
- c. le fatture, rilasciate dall'operatore del corso di preparazione, che attestano i costi del corso che devono essere pagati dal richiedente;
- d. la ricevuta, rilasciata dall'operatore del corso di preparazione, che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente;
- e. la prova che secondo l'ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un'imposta federale diretta inferiore a 88 franchi.

² È possibile presentare diverse domande di contributi parziali. Eventuali contributi residui possono essere richiesti dopo il ricevimento della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

Art. 66e Requisiti per i contributi parziali, conteggio e rimborso

¹ La SEFRI versa contributi parziali se:

- a. al momento della presentazione della domanda il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;
- b. è stato presentato un impegno scritto ai sensi dell'articolo 66d capoverso 1 lettera b);

- c. il corso di preparazione seguito:
 - 1. era riportato nella lista dei corsi di preparazione di cui all'articolo 66g nell'anno in cui è iniziato, e
 - 2. è iniziato al massimo due anni prima della presentazione della domanda;
- d. per ogni domanda i costi computabili del corso superano i 3500 franchi;
- e. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall'operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte sua dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un'altra domanda;
- f. secondo l'ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un'imposta federale diretta inferiore a 88 franchi.

² Dopo aver ricevuto la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore e altre eventuali ricevute, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa, su richiesta, eventuali contributi residui fino al raggiungimento del tetto massimo.

³ La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.

⁴ Se entro il termine stabilito nell'articolo 66d capoverso 1 lettera b numero 2 non perviene alcuna decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore, il contributo versato diventa esigibile. Si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990³ sui sussidi.

Art. 66f Tasso di contribuzione, tetto massimo e costi computabili dei corsi

¹ Per le domande di cui all'articolo 66b e all'articolo 66d il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

² Il tetto massimo dei costi computabili dei corsi per ogni persona avente diritto ai contributi e per ogni titolo ammonta a:

- a. 19 000 franchi per gli esami federali di professione;
- b. 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori.

³ È considerata computabile soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze utili per l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore. In particolare, non sono considerate computabili le spese per i viaggi, il vitto e il pernottamento.

⁴ Non sono computabili i costi dei corsi che ricevono contributi nell'ambito dell'Accordo intercantonale del 22 marzo 2012⁴ sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS).

³ RS 616.1

⁴ Consultabile sul sito della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) www.edk.ch > Attività > Accordi sui finanziamenti > Scuole specializzate superiori

Art. 66g Lista dei corsi di preparazione

¹ La SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione. La lista è parte integrante dell'ordinanza e viene pubblicata sotto forma di rinvio (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giugno 2004⁵). La lista è accessibile in forma elettronica⁶. La SEFRI aggiorna la lista annualmente.

² Gli operatori che vogliono inserire i propri corsi nella lista dei corsi di preparazione devono:

- a. avere la loro sede in Svizzera;
- b. garantire il rispetto degli obblighi loro imposti (art. 66i);

³ Gli operatori presentano un'apposita richiesta alla SEFRI fornendo i dati e i documenti necessari.

⁴ La SEFRI inserisce un corso nella lista se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il corso si svolge in Svizzera; e
- b. i contenuti del corso offrono una preparazione diretta a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Inoltre, il corso copre interamente o parzialmente le competenze richieste per l'esame.

⁵ In casi eccezionali e motivati, in particolare se in Svizzera non viene offerto il corso corrispondente, può essere inserito nella lista anche un corso che non si svolge in Svizzera o che viene offerto da un operatore la cui sede non si trova in Svizzera.

⁶ L'operatore deve confermare il corso inserito nella lista ogni anno affinché compaia nella lista l'anno seguente.

Art. 66h Controlli a campione

¹ La SEFRI verifica i dati dell'operatore del corso di cui agli articoli 66g capoversi 2 e 4 e 66i capoverso 1 tramite controlli a campione.

Art. 66i Obblighi dell'operatore del corso e sanzioni

¹ L'operatore del corso rilascia alle persone che hanno seguito il corso una ricevuta basata sul modello della SEFRI. La ricevuta riporta in maniera corretta:

- a. l'importo complessivo dei costi del corso;
- b. i costi computabili;
- c. i costi computabili pagati dalla persona che ha seguito il corso.

² L'operatore collabora allo svolgimento di controlli a campione.

³ Se un operatore fornisce informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell'ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, la SEFRI può cancellare il corso o i corsi dell'operatore dalla lista.

⁵ RS 170.512

⁶ www.sbf.admin.ch/fps-finanziamento

⁴ Inoltre, se un operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere la SEFRI può bloccare l'iscrizione alla lista per un anno.

Art. 66j Delega di compiti
(art. 56b e 67 LFPr)

¹ La SEFRI può delegare compiti definiti nella sezione 6 a organizzazioni del mondo del lavoro.

² La delega è fatta tramite una convenzione sulle prestazioni.

Titolo prima dell'art. 67

Sezione 7: Riduzione o rifiuto dei contributi federali

(art. 58 LFPr)

Titolo prima dell'art. 68

Sezione 8: Fondo per la formazione professionale

Art. 78a Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017

¹ È possibile richiedere i contributi di cui agli articoli 66c e 66e per i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori se tali corsi sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017.

² La SEFRI provvede affinché l'efficacia delle disposizioni della sezione 6 del capitolo 8 (art. 66a-66j) venga verificata tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 settembre 2017 e affinché venga presentato un rapporto al Consiglio federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

